

TI_GERICHTE 11.2000.22 vom 13. Juni 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-06-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.22_d20030613

FR: TI_GERICHTE 11.2000.22 du 13 juin 2003

IT: TI_GERICHTE 11.2000.22 del 13 giugno 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 32

cpv. 2 LAC, sostituito il 4 febbraio 2000 dall'art. 32 cpv. 3 LAC; art. 423 cpv. 3 CPC, sostituito il 4 febbraio 2000 dall'art. 424 cpv. 3 CPC e 424 cpv. 3 CPC). Trattato come ricorso, l'appello in esame – tempestivo – è dunque ricevibile. 2. L'autorità di vigilanza, pur accertando che non vi erano motivi di nullità del matrimonio, ha respinto l'istanza poiché la sposa al momento della celebrazione del matrimonio non aveva ancora compiuto quattordici anni. La Sezione degli enti locali ha pertanto ritenuto che il riconoscimento del matrimonio non è compatibile con l'ordine pubblico svizzero. Il ricorrente contesta tale conclusione e chiede che il matrimonio da lui contratto in Libano sia riconosciuto perché, essendo entrambi cittadini libanesi, l'unione coniugale con una donna di tredici anni corrisponde all'uso nazionale comune. Egli rileva inoltre che il riconoscimento permetterà alla moglie di raggiungerlo in Svizzera e lamenta il pregiudizio che patisce dalla lontananza che lo separa dalla moglie, la quale non può neppure ottenere un permesso di soggiorno. Egli sostiene inoltre che il mantenimento del matrimonio è prioritario rispetto alla giovane età della consorte e evidenzia l'impossibilità di unirsi in matrimonio in Libano al momento del compimento del sedicesimo anno di età della consorte, salvo chiedere preventivamente lo scioglimento del matrimonio attuale. 3. L'iscrizione di decisioni o documenti stranieri nei registri svizzeri dello stato civile è disciplinata dalla legge federale sul diritto internazionale privato, sempre che trattati bilaterali o multilaterali non dispongano altrimenti (art. 1 cpv. 2 LDIP). Tra la Svizzera e il Libano non esistono trattati sul riconoscimento del matrimonio, ragione per cui tornano applicabili le norme previste dalla Legge sul diritto internazionale privato (art. 32 LDIP). L'art. 45 LDIP prevede che un matrimonio estero è riconosciuto in Svizzera se è stato “celebrato validamente” (cpv. 1), a meno che uno degli sposi sia cittadino svizzero – o entrambi siano domiciliati in Svizzera – e la celebrazione all'estero sia stata manifestamente voluta per eludere le norme del diritto svizzero sulla nullità del matrimonio (cpv. 2, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000). Quest'ultima ipotesi concretizza la nozione di ordine pubblico svizzero dell'art. 27 LDIP (Dutoit , Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2 a edizione, n. 6 ad art. 45; Othenin-Girard, La réserve d'ordre public en droit international privé suisse, Personnes-Famille-Successions, Zurigo 1999, n. 576, pag. 368). La norma, invero, riguarda le cause di nullità assoluta del matrimonio e non quelle di nullità relativa (Siehr in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea 1996, n. 15 ad art. 45; Bucher , Droit international privé suisse, Tome II: Personnes, Famille, Successions, Basilea 1992, n. 381 pag. 143) . Tuttavia, ancorché le cause di nullità del matrimonio previste dal diritto

svizzero non siano state eluse, il riconoscimento del matrimonio può essere rifiutato sulla base dell'art. 27 cpv. 1 LDIP (Othenin-Girard, op. cit., n. 576, pag. 368, con riferimenti). 4. In concreto il ricorrente ha la doppia cittadinanza libanese-svizzera, mentre _____ è di nazionalità libanese. Ora, nel caso in cui uno dei fidanzati ha, oltre quella svizzera, un'altra cittadinanza, questa deve essere preferita, ai sensi dell'art. 23 cpv. 3 LDIP, al fine di facilitare il riconoscimento del matrimonio (Bucher , op. cit., n. 384 pag. 144; Dutoit , op. cit., n. 7 ad art. 45). Ci si può chiedere se la restrizione prevista dall'art. 45 cpv. 2 LDIP sia applicabile alla fattispecie. Tuttavia, in determinati casi, l'ordine pubblico svizzero non può ammettere eccezioni, come ad esempio nel caso di matrimoni contratti da persone che non dispongono della necessaria libertà e consapevolezza per sposarsi a causa della loro età (Bucher , op. cit., n. 385 pag. 144 e seg.). 5. Controversa la compatibilità con l'ordine pubblico svizzero di un matrimonio celebrato all'estero ove la sposa al momento del matrimonio non aveva ancora compiuto quattordici anni. Di principio il matrimonio celebrato validamente all'estero tra sposi di meno di 18 anni è riconosciuto in Svizzera. Il matrimonio contratto da una donna che non aveva ancora 17 anni non si urta con il senso di giustizia. Più delicata è la fissazione di un limite di età al disotto del quale l'ordine pubblico impedisce il matrimonio. A dipendenza delle circostanze e dell'intensità del legame con la Svizzera, può essere incompatibile con ordine pubblico svizzero il riconoscimento di un'unione coniugale celebrata da un coniuge in tenera età, poiché egli non dispone della necessaria libertà e consapevolezza per sposarsi, l'unione, ancorché valida all'estero, non può pertanto essere riconosciuta in Svizzera (Othenin-Girard , op. cit., pag. 372; Bucher , op. cit., n. 385 pag. 145) . Tale limite – salvo circostanze particolari – può essere situato a sedici anni compiuti (Bucher , op. cit., n. 349 pag. 134 con richiami), corrispondente alla maggiore età sessuale del diritto penale. Secondo l'Ufficio federale di giustizia è in ogni caso contrario all'ordine pubblico svizzero il matrimonio celebrato al di sotto dei 15 anni compiuti (cfr. il parere del 26 novembre 1997 [doc. 14], ripreso da Othenin-Girard , op. cit., pag. 372 e segg.; Siehr , op. cit., n. 19 ad art. 44 LDIP). La commissione internazionale sullo stato civile raccomanda di non ammettere matrimoni di persone la cui età non permette di presumere una sufficiente maturità fisica e intellettuale, situando tale limiti a 15 anni (raccomandazione dell'8 settembre 1976, paragrafo II n. 5). Il rispetto dei limiti di età appena citati è particolarmente importante per i coniugi che intendono stabilirsi in Svizzera (Bucher , op. cit., n. 349 pag. 134). Tenuto conto di quanto precede, il matrimonio tra persone di cui una non ha ancora raggiunto i 15 anni, come nella fattispecie, deve essere considerato contrario all'ordine pubblico svizzero e non può dunque essere riconosciuto. 5. Ora, la riserva dell'ordine pubblico è una clausola d'eccezione e deve essere interpretata in maniera restrittiva. Nell'ambito di riconoscimenti di decisioni estere, il riconoscimento è la regola dalla quale ci si può scostare solo se la decisione risulta manifestamente in contraddizione con la concezione svizzera del diritto e dei costumi. La dottrina utilizza al riguardo il termine di ordine pubblico attenuato in sede di riconoscimento (DTF 116 II 630 consid. 4a con riferimenti; Berti/Schnyder , in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea 1996, n. 6 ad art. 27). Ora l'applicazione della riserva di ordine pubblico è ancor più eccezionale se la relazione della causa con la Svizzera ("Binnenbeziehung") è ridotta o se un periodo relativamente lungo è trascorso dalla pronuncia della decisione o dalla nascita dell'atto di cui è chiesto il riconoscimento (Othenin-Girard , La transcription des décisions et des actes étrangers à l'état civil (art. 32 LDIP et 137 OEC) in: Rivista dello stato civile 1998/168 in alto con riferimenti). Il trascorrere del tempo costituisce un elemento dell'ordine pubblico attenuato in sede di

riconoscimento di decisioni estere (DTF 120 II 89 consid. 3a con riferimento a Bucher , op. cit., n. 751 pag. 249). Nella misura in cui al momento del riconoscimento l'età non pone più problemi dal punto di vista dell'ordine pubblico, e che i coniugi intendono portare avanti la loro unione, questa loro legittima aspettativa deve essere rispettata (Othenin-Girard, La réserve d'ordre public en droit international privé suisse, op. cit., n. 582 pag. 373 con riferimento all'avviso dell'Ufficio federale di giustizia del 9 aprile 1998). In concreto, il matrimonio è stato celebrato il _____ 1998 e che l'interessato ha presentato la richiesta di iscrizione del matrimonio un anno dopo, ovvero il _____ 1999. Dalla celebrazione del matrimonio sono passati più di tre anni, la sposa ha ora più di diciassette anni e dal mese di _____ 2000 la coppia vive in _____ ove è nata, il _____ 2001, la figlia _____. Sentita personalmente Nelle circostanze descritte, il matrimonio in rassegna, nonostante le perplessità già espresse , deve quindi ritenersi adempiere il requisito dell'art. 45 LDIP ed essere trascritto nei registri svizzeri dello stato civile. 6. Gli oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 28 cpv. 1 lett. a e 31 LPAm). Non è il caso tuttavia di addebitare costi all'autorità di vigilanza, che ha resistito al ricorso – quanto meno in un primo tempo – per motivi inerenti alla sua funzione istituzionale e non in difesa di suoi particolari interessi (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 3b ad art. 28 LPAm con rinvio). La domanda di assistenza giudiziaria può essere accolta visto l'esito del ricorso. Nella tassazione della nota del patrocinatore, si terrà conto del fatto, nondimeno, che l'accoglimento del ricorso non si deve alle allegazioni dell'interessato. 7. L'odierna sentenza va comunicata anche all'Ufficio federale dello stato civile in virtù dell'art. 103 lett. b seconda frase OG, dandosi l'ammissibilità di un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 20 cpv. 2 OSC; DTF 125 III 211 consid. 2; Rep. 1998 pag. 76 consid. 1; Berti/Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n 4 ad art. 32 LDIP). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.